


Incontro periodico a cura Gruppo Revisione EELL ODCEC Torino

NOVITÀ SULL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE: LE MODIFICHE AL PRINCIPIO CONTABILE 4/1

Torino, 21/11/2023

Dott. Piercarlo BAUSOLA

La tempistica del ciclo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione



Il differimento del termine previsto per l'approvazione del Bilancio: l'esercizio provvisorio



ART. 163 TUEL comma 1

“ Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, la gestione finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato”

Il Bilancio di Previsione approvato oltre i termini di legge: la gestione provvisoria



ART. 163 TUEL

comma 2

“Nel caso in cui il bilancio di esercizio **non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria** nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.”

Il Bilancio di Previsione e l'All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011



Il **BILANCIO DI PREVISIONE** è tecnicamente il documento contabile che evidenzia, in modo sistematico, il reperimento nonché l'impiego delle risorse pubbliche illustrandone, inoltre, l'allocazione, la gestione e il monitoraggio delle stesse.



Strumento di programmazione delle attività dell'ente locale

Negli enti locali, la programmazione (principio contabile di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs 118/2011) si effettua tramite la predisposizione:

- **entro il 31 luglio** di ciascun anno del **Documento unico di programmazione** (noto come DUP e DUP Semplificato), presentato al Consiglio;
- **entro il 15 novembre**, è possibile la presentazione di un'eventuale (in quanto non sempre risulta necessaria, benché quasi sempre lo sia) **nota di aggiornamento del DUP assieme allo schema di bilancio di previsione finanziario** da parte dell'organo esecutivo.

Il Bilancio di Previsione



Il Bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- **politico-amministrative** in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- **programmazione finanziaria** poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- **destinazione delle risorse** a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- **verifica degli equilibri finanziari** nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate. Per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- **informative** in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario della amministrazione.

Il Bilancio di Previsione e l'All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011



Altri strumenti di programmazione sono:

- il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performances (PEG), approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio;
- il Piano Triennale delle Opere Pubbliche (OO.PP) che illustra il crono-programma dei lavori pubblici con un orizzonte temporale triennale.

I termini possono essere differiti (ogni anno avviene) con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il MEF, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie Locali, in **presenza di motivate esigenze.**

Le “motivate esigenze” a cui si riferisce il legislatore sono, per lo più, legate al fatto che più del 65% dei comuni italiani fanno parte della categoria dei **“Comuni di piccole dimensioni”** (popolazione inferiore ai 3.000 abitanti): la struttura interna deve fare i conti con un sistema normativo complesso, maggiori adempimenti richiesti che rallentano i procedimenti impedendo il rispetto delle tempistiche della Legge.

Per il bilancio di previsione 2023-2025, il termine per la sua approvazione è stato differito al 15 settembre 2023.

Il Bilancio di Previsione e l'All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011



Il bilancio di previsione ha in senso tecnico

“CARATTERE AUTORIZZATORIO”:

ciò significa che, con l'adozione del bilancio di previsione da parte dell'organo politico-amministrativo, viene individuato il limite di azione entro cui l'Organo esecutivo può muoversi nonché le dotazioni finanziarie a disposizione dei singoli Uffici.

Dal punto di vista strutturale, il bilancio di previsione redatto secondo i principi di contabilità finanziaria (e non già secondo le regole della contabilità economico-patrimoniale), si distingue in entrate ed uscite, in parte corrente ed in parte capitale.

Il Bilancio di Previsione e l'All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011



La proposta della Commissione Arconet: un bilancio “tecnico”

Il ruolo centrale nel processo di programmazione delle attività amministrative e dei lavori pubblici dell'ente è affidato alla Giunta che è composta da soggetti votati direttamente ed in rappresentanza collettività



ORGANO POLITICO

La proposta di Arconet va ad incidere proprio su questo aspetto, accentuando la figura del

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

La Proposta di Arconet: Le modifiche All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011



La Commissione Arconet nella seduta del 10 maggio u.s. ha formulato la propria proposta:

- di introduzione nel principio n. 4/1 dei nuovi paragrafi da 9.3.1 a 9.3.6
- dell'inserimento nell'Appendice tecnica dell'esempio n. 2.



DM 25 luglio 2023 (GU n. 181 del 4 agosto 2023)

il MEF, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha apportato le modifiche al principio contabile applicato n. 4/1 relative a ruoli, compiti e tempistiche del procedimento di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

Tali modifiche relative al bilancio sono entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta, e dovranno essere osservate per la predisposizione del bilancio di previsione 2024/2026, secondo il calendario ivi previsto, che presenta la prima scadenza già al prossimo 15 settembre.

Il DM 25 luglio 2023 e l'All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011



il processo di bilancio degli enti locali deve essere avviato
ENTRO IL 15 SETTEMBRE

con l'invio ai responsabili dei vari servizi di due documenti:

- dell'atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni di bilancio, elaborato in coerenza con le linee strategiche ed operative del DUP (quand'anche se non ancora approvato dal Consiglio);
- di uno schema del bilancio di previsione predisposto dal responsabile del servizio finanziario.

Il **RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO** assume un ruolo strategico: **predispone il bilancio "tecnico"** (per distinguerlo da quello "politico" della Giunta) e lo trasmette, insieme alle informazioni di tipo contabile, ai **responsabili dei singoli servizi** con la richiesta di proporre le previsioni di bilancio di rispettiva competenza

(ai sensi dell' **articolo 153, co. 4 del TUEL**).

Il Bilancio di Previsione e l'All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011



Durante l'elaborazione del bilancio si possono **verificare situazioni di squilibrio finanziario che devono essere ripianati.**

In tale ipotesi, la GIUNTA viene informata e viene incaricata di adottare le misure necessarie (politiche) da inserire nella **nota di aggiornamento al DUP** (ad esempio i possibili correttivi vanno dall'aumento di imposte e tasse, al potenziamento della lotta all'evasione, dal miglioramento della riscossione delle entrate alla riduzione di spese non ricorrenti).

LA NOVITA'

in assenza di indirizzi dell'organo esecutivo, il **Responsabile del Servizio Finanziario** **predispone, in ogni caso, il bilancio tecnico in equilibrio**, riducendo in primo luogo gli stanziamenti delle **spese non ricorrenti non impegnate e, a seguire, delle spese ricorrenti non contrattualizzate non riguardanti le funzioni fondamentali dell'ente.**

In caso di inerzia della politica (restia ad adottare delle decisioni politicamente scomode) viene attivata una sorta di **potere sostitutivo del Responsabile del Servizio Finanziario** teso all'adozione del bilancio di previsione entro i termini previsti dal legislatore.

Il Bilancio di Previsione e l'All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011



Il nuovo procedimento per la predisposizione del bilancio

Le regole per la elaborazione del bilancio di previsione previste dal paragrafo 9.3.1 si applicano ai comuni, con esclusione degli enti locali di piccole dimensioni considerati nel successivo paragrafo 9.3.3, di cui si dirà più oltre.

Avvio dell'iter programmatico

Detto paragrafo 9.3.1 dispone che il processo di formazione del bilancio deve essere avviato entro il **15 settembre** di ciascun esercizio.

Entro tale termine:

- **la giunta deve approvare un atto di indirizzo** per la predisposizione delle previsioni di bilancio, elaborato in coerenza con il DUP (anche se non ancora approvato dal Consiglio), da inviare ai diversi responsabili dei servizi;
- **il responsabile del servizio finanziario deve trasmettere ai responsabili dei servizi una prima bozza di bilancio (c.d. "bilancio tecnico")**, costituito dai prospetti delle entrate e delle spese riferiti almeno al triennio successivo, unitamente al prospetto degli equilibri e agli allegati relativi al FPV e al FCDE, nonché l'elenco dei capitoli distinti per centri di responsabilità, elenco destinato ad essere inserito successivamente nel PEG.

Il Bilancio di Previsione e l'All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011



IL NUOVO PARAGRAFO 9.3.1 precisa che i responsabili dei servizi, sulla base della documentazione ricevuta, sono tenuti a proporre al servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 153, comma 4, del TUEL, le previsioni di bilancio di rispettiva competenza **anche in assenza** dell'atto di indirizzo della giunta.

Se dalle proposte così formulate **emergono squilibri di bilancio**, il Responsabile del Servizio Finanziario è tenuto **a darne immediata notizia all'organo esecutivo e al segretario comunale, richiedendo alla giunta di individuare gli interventi necessari per compensare gli squilibri**, anche sulla base dei possibili interventi (incrementi di entrate e/o riduzione di spese) segnalati dallo stesso Responsabile, il quale sulla base degli indirizzi dell'organo esecutivo - ed anche in assenza di tali indirizzi - **è tenuto in ogni caso a predisporre il "bilancio tecnico" in equilibrio**: gli interventi di riduzione della spesa previsti nel bilancio tecnico sono descritti nella documentazione che va inviata ai responsabili dei servizi, che dovranno segnalare le criticità derivanti dai tagli e di proporre ulteriori interventi da sottoporre all'organo esecutivo.

Il Bilancio di Previsione e l'All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011



Le previsioni dei responsabili dei servizi

Entro il **5 ottobre** i responsabili dei servizi sono tenuti a predisporre e comunicare al servizio finanziario le previsioni di entrata e di spesa di rispettiva competenza, con eventuali proposte di integrazione e modifica del “bilancio tecnico”; qualora il Responsabile del servizio finanziario rilevi situazioni di squilibrio, invita ciascun responsabile a individuare la spesa di propria competenza che può essere ridotta, e i responsabili delle entrate a proporre gli interventi necessari ad incrementare le entrate e la capacità di riscossione dell’ente, e ciò anche con riferimento alle previsioni di cassa.

È importante notare che la mancata risposta dei responsabili entro il termine del 5 ottobre è da intendersi come condivisione delle previsioni del bilancio tecnico e delle correlate responsabilità.

Il Bilancio di Previsione e l'All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011



Formazione della bozza definitiva di bilancio

entro il **20 ottobre** il Responsabile del servizio finanziario provvede alla redazione della versione finale del bilancio di previsione e relativi allegati e trasmette alla giunta la documentazione necessaria per la adozione della delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell'organo di revisione).

Il Bilancio di Previsione e l'All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011



Approvazione della proposta di bilancio

La giunta comunale prende in esame la documentazione trasmessa dal **Responsabile del servizio finanziario**, e può chiedere a detto Responsabile, in tempo utile per consentire l'aggiornamento e l'approvazione dello schema di bilancio entro il termine del 15 novembre, **di effettuare ulteriori modifiche e integrazioni**, in condivisione dei dirigenti competenti, applicando **la regola del silenzio - assenso** al fine del rispetto della tempistica prevista;

La giunta infine entro il **15 novembre** adotta la delibera con cui predispone lo schema di bilancio e **lo presenta al consiglio comunale unitamente ai relativi allegati**.

Dopo di che il **Responsabile del servizio finanziario** trasmette il **progetto di bilancio deliberato dalla giunta all'Organo di revisione per il relativo parere**, che deve essere reso entro i **successivi quindici giorni**, salvo diversa disposizione regolamentare, parere che dovrà essere trasmesso tempestivamente al Consiglio comunale a cura del Segretario comunale, salvo diversa previsione regolamentare

Il Bilancio di Previsione e l'All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011



L'approvazione del bilancio da parte del consiglio comunale

Sono poi previste norme concernenti le modalità di presentazione degli emendamenti al bilancio da parte dei componenti dell'organo consiliare e della giunta, ed **il processo di bilancio si conclude entro il termine del 31 dicembre** con la approvazione consiliare del **bilancio di previsione e dell'eventuale nota di aggiornamento al D.U.P.**

Il Bilancio di Previsione e l'All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011



La tabella di marcia

Entro il **5 ottobre** i responsabili dei servizi comunicano al Responsabile del Servizio Finanziario le previsioni di entrata e di spesa di competenza, le proposte di integrazione e modifica del bilancio tecnico, le indicazioni per la nota di aggiornamento al DUP.

Se entro il 5 ottobre **non** perviene alcuna risposta dei responsabili, vale il principio del “silenzio-assenso”: è da intendersi come approvazione delle previsioni del bilancio tecnico e delle correlate responsabilità.

Entro il **20 ottobre**, tenuto conto degli atti di indirizzo dell'organo esecutivo, il Responsabile del Servizio Finanziario verifica le previsioni di entrata e di spesa e le iscrive nel bilancio, predisponendo quindi la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati.

Il Bilancio di Previsione e l'All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011



Trasmissione alla Giunta per la sua approvazione del bilancio di previsione.

La predisposizione del bilancio “tecnico” viene fatta nel rispetto degli equilibri di bilancio con motivazione delle decisioni adottate.

Da questo momento decorre il tempo utile per l’esame della documentazione da parte della Giunta (con l’assistenza del Segretario comunale e/o del Direttore Generale ove previsto) e la predisposizione dello schema di bilancio di previsione da presentare all'organo consiliare **entro il 15 novembre di ogni anno.**

Una volta approvato dall’organo esecutivo, lo schema di bilancio viene trasmesso all’organo di revisione il quale è tenuto al rilascio, entro i 15 giorni successivi, del parere previsto dall’ art. 239, co. 1, lett. b) D.Lgs 276/2000.

Sono possibili modifiche ed emendamenti al bilancio ma, perentoriamente, entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio deve approvare il bilancio di previsione con le previsioni di entrata e di spesa per il triennio successivo e l’eventuale nota di aggiornamento al DUP.

Il Bilancio di Previsione e l'All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011



L'iter di approvazione del bilancio degli enti locali di piccole dimensioni

Il **paragrafo 9.3.3** considera di piccola dimensione gli enti locali che alla data del 15 settembre di ciascun esercizio (data di avvio del processo di predisposizione del bilancio) **hanno meno di 50 dipendenti** o la cui articolazione organizzativa, non prevedendo distinte figure di responsabilità per l'ufficio personale, l'ufficio tecnico e l'ufficio entrate, è **tale da non consentire l'applicazione dell'articolo 153, comma 4, del TUEL**, secondo il quale le previsioni di entrata e di spesa da iscriversi nel bilancio di previsione sono avanzate dai vari servizi.

Il Bilancio di Previsione e l'All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011



SEGUE...L'iter di approvazione del bilancio degli enti locali di piccole dimensioni

Per tali enti si prevede che lo schema di bilancio sia predisposto dalla giunta, con il segretario comunale e il Responsabile del servizio finanziario, come segue:

- **entro il 30 settembre** di ogni anno il Responsabile trasmette alla giunta e al segretario comunale lo schema del bilancio di previsione (c.d. “bilancio tecnico”) con la documentazione contabile necessaria per le previsioni di bilancio;
- **entro il 15 ottobre** la giunta, con la collaborazione del Responsabile del servizio finanziario e degli uffici del comune, definisce le previsioni di entrata e di spesa;
- **entro il 20 ottobre** il Responsabile del servizio finanziario predispone la versione finale del bilancio di previsione e relativi allegati e trasmette alla giunta la documentazione necessaria per la adozione della delibera di approvazione del bilancio di previsione;
- **entro il 15 novembre** la giunta adotta la delibera con cui predispone lo schema di bilancio e lo presenta al consiglio comunale unitamente ai relativi allegati;
- **dopo di che** il processo di approvazione del bilancio prosegue secondo le ordinarie riportate nel paragrafo **9.3.1** previste per tutti i comuni.

Il Bilancio di Previsione e l'All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011



Le novità nella disciplina dell'esercizio provvisorio

l'esercizio provvisorio è disciplinato dall'articolo 163 del TUEL e dai principi contabili: esso è **autorizzato con lo stesso atto che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione** (differimento che può essere disposto con legge o in via amministrativa, mediante decreto del Ministro dell'interno a norma dell'articolo 151, comma 1, del TUEL) e **si protrae dal 1° gennaio fino alla data di approvazione del bilancio**, e comunque non oltre il termine di scadenza differito.

Il Bilancio di Previsione e l'All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011



Il paragrafo 9.3.6 integra la disciplina vigente, introducendo alcune novità:

- nel caso di rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale, anche se determinato **da motivazioni di natura generale**, tale rinvio **è adottato dagli enti che, con espresso riferimento alle motivazioni adottate nel decreto stesso, risultino effettivamente impossibilitati** ad approvare il bilancio nei termini;
- la formulazione del paragrafo (*«Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio ... è adottato dagli enti locali»*) fa ritenere che il rinvio del termine **non consegua automaticamente al decreto ministeriale**;
- gli enti, qualora interessati alle motivazioni del rinvio indicate nel decreto ministeriale, devono adottare uno specifico provvedimento con cui venga attestata, **con espresso riferimento alle motivazioni che sono state prese a base dal decreto ministeriale di differimento**, la effettiva impossibilità ad approvare il bilancio nei termini.

Il Bilancio di Previsione e l'All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011



Il paragrafo 9.3.6 integra la disciplina vigente, introducendo alcune novità:

- Per gli enti invece non interessati alle motivazioni addotte nel decreto ministeriale, **l'autorizzazione all'esercizio provvisorio non opera**, non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione e il processo di bilancio osserva le normali regole al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre.
- anche nel caso di autorizzazione legislativa all'esercizio provvisorio gli enti locali sono tenuti a valutare l'effettiva necessità di rinviare l'approvazione del bilancio di previsione, ed anche in tal caso appare necessaria l'adozione di un formale provvedimento dell'ente per avvalersi della disposizione derogatoria.

Il Bilancio di Previsione e l'All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011



Per gli enti che decidono di avvalersi dell'autorizzazione dell'esercizio provvisorio le fasi temporali dell'ordinario processo di predisposizione e approvazione del bilancio non ancora svolte alla data del provvedimento di rinvio del termine di approvazione del bilancio, vanno riprogrammate.

Il **relativo ricalcolo va effettuato con riferimento al nuovo termine** differito previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, come segue:

- ❑ **le proposte dei Responsabili** degli uffici concernenti le modifiche al “bilancio tecnico” **vanno presentate entro 85 giorni prima del termine differito;**
- ❑ **il Responsabile del servizio finanziario** predispone lo schema di bilancio completo degli allegati e **lo trasmette alla giunta entro 60 giorni prima del termine differito;**
- ❑ **la giunta predispone lo schema di bilancio di previsione** e lo presenta **all'organo consiliare unitamente agli allegati entro 45 giorni prima del termine differito.**

NB: Se il differimento del termine risulti temporalmente limitato, la giunta comunale dovrà provvedere a individuare le scadenze del processo di bilancio tenendo conto della durata dell'esercizio provvisorio autorizzato.

Il Bilancio di Previsione e l'All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011



Pertanto:

- ❑ ampio potere di valutazione viene riconosciuto in capo al Responsabile del Servizio Finanziario che predispose tutti i documenti e raccoglie tutte le informazioni contabili costituenti il bilancio di previsione da trasmettere ai Responsabili dei singoli Servizi.
- ❑ La fase di elaborazione delle previsioni, di entrata e di spesa, è la fase più delicata e la più importante poiché coinvolge tutti i Responsabili dei Servizi:
 - a. ***i responsabili degli uffici tecnici*** devono verificare la fattibilità e la tempistica delle previsioni riguardanti la realizzazione delle opere pubbliche e dei relativi pagamenti in considerazione dei cronoprogrammi e dei SAL dei singoli investimenti;
 - b. ***il responsabile delle risorse umane*** verifica le previsioni di entrata e di spesa riguardanti i fabbisogni di personale, del personale in servizio e delle assunzioni programmate, nel rispetto delle facoltà assunzionali;

Il Bilancio di Previsione e l'All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011



- c. **il responsabile dell'ufficio legale**, che sulla base della ricognizione e dell'aggiornamento del contenzioso in essere, legato ai rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso, verifica l'importo del fondo contenzioso;
- d. **i responsabili delle entrate** che, nel rispetto del principio della prudenza, segnalano le variazioni da apportare alle previsioni tecniche in relazione all'andamento degli accertamenti dell'ultimo triennio, l'eventuale avvio di interventi di lotta all'evasione o di incremento di tariffe o tributi. In particolare, sono tenuti alla verifica dell'adeguatezza del FCDE;
- e. **i responsabili delle spese** che segnalano le variazioni alle previsioni di bilancio, tenendo conto dei possibili oneri futuri derivanti da impegni più o meno certi, sia per il loro ammontare che per la loro scadenza, effettuano il bilanciamento tra le previsioni di entrata di propria competenza e le previsioni delle spese, sia di tipo vincolato, sia non vincolate, sia ricorrenti e non ricorrenti, ai fini della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio.

Il Bilancio di Previsione e l'All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011



FUNZIONE DI COLLABORAZIONE - Art. 239 lett.b) TUEL

Articolo 239 Funzioni dell'organo di revisione

AREE DI INTERVENTO

- **funzioni di indirizzo e controllo** del Consiglio sull'attività della Giunta e degli altri organi dell'ente in ambito di attività amministrativa (art.42 co.2 Tuel);
- **funzioni di programmazione, gestione e rendicontazione**: attività limitata agli aspetti economico- patrimoniali e finanziari;
- **espressione di pareri o altre valutazioni** ad organi diversi, quale il responsabile dei servizi finanziari o la Giunta : esclusivamente in funzione del corretto svolgimento delle funzioni dell'organo consiliare e non dei singoli membri;
- **eventuali attività**, contemplate nei regolamenti di contabilità o in altri atti deliberativi, previste a favore di soggetti e in casi diversi da quelli previsti dalla legge: queste attività sono da considerarsi prestazioni aggiuntive a cui va adeguatamente parametrato l'eventuale compenso.

Il Bilancio di Previsione e l'All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011



FUNZIONE DI COLLABORAZIONE - Art. 239 lett.b) TUEL

Articolo 239 Funzioni dell'organo di revisione

1. *L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:*

(...) b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

- 1) *strumenti di programmazione economico-finanziaria;*
- 2) *proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio.;*
- 3) *modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;*
- 4) *proposte di ricorso all'indebitamento;*
- 5) *proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;*
- 6) *proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;*
- 7) *proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi*

Il Bilancio di Previsione e l'All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011



FUNZIONE DI COLLABORAZIONE - Art. 239 lett.b) TUEL

Articolo 239 Funzioni dell'organo di revisione

➤ L'organo di revisione deve **esprimere pareri** da sottoporre al Consiglio su atti fondamentali della gestione;

➤ «*con le modalità stabilite dal regolamento*» = il regolamento deve stabilire entro quale termine l'Organo di revisione deve fornire il proprio parere. Termine **congruo e adeguato** per l'espressione del parere.

Un termine regolamentare non congruo, non consentendo un adeguato controllo, costituisce una grave irregolarità contabile che può essere oggetto di segnalazione al Consiglio ed alla Sezione di controllo competente della Corte dei conti.